

Parere del NVA sulle modifiche del Regolamento dei Corsi di Dottorato

Al fine di poter effettuare una più accurata valutazione ex-ante ed ex-post dei Corsi di Dottorato, il NVA ritiene opportuno che si proceda ad una revisione del Regolamento che elimini alcune incongruenze e possibilmente lo aggiorni alla luce delle linee di tendenza contenute nei recenti documenti ministeriali a riguardo.

In particolare il NVA ha segnalato l'urgenza di chiarire che la numerosità minima dei Collegi (10 docenti) va raggiunta con i soli docenti dell'Università di Cagliari (intervenendo sugli art. 4, 6 e 9 del "*Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di Ricerca*") e di fissare norme chiare sulla condizione di partecipazione di docenti di altre Università ai Collegi.

Il NVA ritiene **vada valutata l'opportunità di** introdurre anche alcune modifiche migliorative che tengano conto degli indirizzi contenuti nello Schema di Decreto del MIUR in materia. Poiché, però, lo schema MIUR non è stato ancora approvato e ad esso il CUN ha mosso una lunga serie di obiezioni, alcune assai importanti, il NVA chiede che vengano introdotte quanto prima le modifiche sui punti non controversi, rimettendo agli organi di governo la valutazione di un eventuale completo adeguamento del regolamento agli indirizzi ministeriali.

1) Contraddicendo anni di direttive di segno contrario, il nuovo schema MIUR assegna alle Scuole di Dottorato un ruolo marginale, ma impone requisiti più stringenti per l'attivazione dei Corsi (art.5 comma 1a¹). Si suggerisce allora:

a) eliminare il dualismo Corsi-Scuole; i Corsi dovranno rispettare i nuovi requisiti numerici, eventualmente accorpandosi e organizzandosi in indirizzi

b) affermare in maniera chiara che il numero minimo di docenti dovrà essere raggiunto solo col personale dell'Università di Cagliari

c) consentire la partecipazione a Dottorati esterni solo dietro costituzione formale di Consorzi

2) Il Regolamento dovrebbe esplicitare che la approvazione dei Corsi è condizionata al raggiungimento di adeguati standard di qualità scientifica e alla disponibilità di adeguate risorse. In particolare, per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, la richiesta di attivazione/rinnovo dovrà precisare la consistenza dei finanziamenti disponibili per le ricerche previste (art.5 comma1d²). Perciò ex-ante dovrà essere presentato un piano finanziario dettagliato, ed ex-post un consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l'attività dei Dottorandi. Per quanto riguarda il raggiungimento di adeguati standard di qualità scientifica dovranno essere specificati riferimenti nazionali e/o internazionali.

3) Il Regolamento dovrebbe precisare le condizioni e i limiti della partecipazione dei Dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea (art.2 comma7p³). Nel vigente "*Regolamento di Ateneo sui*

¹ In questa e nelle note seguenti si fa riferimento allo *Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca"* versione 27 settembre 2011.

Art.5 comma 1a: 1. Sono requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e la prosecuzione dei corsi di dottorato, valutati nell'ambito della procedura di accreditamento di cui all'articolo 6: a) la presenza nel collegio dei docenti del dottorato di almeno diciotto tra professori ordinari e associati del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico-disciplinari oggetto del corso, attivi in ricerca, ovvero, nei settori in cui è opportuno, di esperti di elevata qualificazione. Il numero degli esperti non può essere superiore a quello dei docenti;

² Art. 5 comma 1d: la sostenibilità finanziaria del corso, anche in relazione al reperimento di finanziamenti esterni e alla disponibilità di borse di studio dell'importo e nel numero richiesti per l'attivazione di un ciclo di corso e alla consistenza dei finanziamenti per le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi o nell'ambito delle quali si svolge l'attività dei dottorandi;

³ Art. 2 comma 7: I soggetti attivatori stabiliscono con propri regolamenti la disciplina dei corsi di dottorato, prevedendo p)le condizioni e i limiti della partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei corsi laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite

Corsi di Dottorato di Ricerca” all’art. 12 comma 5, si fa riferimento alla possibilità che il Dottorando svolga una limitata attività didattica, senza specificarne il limite.

4) La richiesta di attivazione dovrebbe prevedere la dettagliata esplicitazione delle attività di formazione (art.5 comma1g).

Come già detto, altre modifiche (predisposizione dei bandi anche in lingua inglese, modalità di valutazione delle tesi (art.2 comma14), modalità delle prove di ammissione (art2 commi9a,b,c,d) possono essere eventualmente rimandate ad un secondo momento.

Il NVA ritiene che la sua valutazione debba avere un peso maggiore nella ripartizione delle borse rispetto a quello attualmente adottato (40%). A questo proposito si sottolinea che gli indicatori utilizzati dal NVA nella valutazione dei dottorati tengono conto, oltre che della qualità della proposta formativa (forza scientifica del coordinatore e del collegio, e composizione di quest’ultimo in relazione alle esigenze di multidisciplinarietà e qualificazione professionale dei dottorandi) anche del contesto di ricerca in cui il dottorando viene inserito (valutato in termini di progetti di ricerca coordinati dai componenti il collegio), e delle opportunità che quel dottorato fornisce ai dottorandi per lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative o per lo svolgimento di stage in sedi di ricerca qualificate straniere o italiane, anche con il reperimento di borse aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dall’ateneo.

NOTA

La difficoltà maggiore per la messa in pratica dei precedenti suggerimenti riguarda la numerosità dei Collegi. Infatti all’art.2 comma 6 si dice nello Schema che i Collegi sono costituiti da professori e ricercatori senza fissare percentuali. Però all’art.5 comma 1a si afferma che nel collegio devono esserci almeno **diciotto** tra professori ordinari e associati , senza più nominare i ricercatori. Quest’ultimo limite appare molto limitante e contro di esso il CUN ha protestato già manifestato il proprio dissenso.